

**MACCARONE & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

prof. avv. SALVATORE MACCARONE

Corso Vittorio Emanuele II, 173
00186 ROMA
Tel. (06) 679.00.07 (r.a.)
Telefax: (06) 679.17.54

e-mail segreteria@studiomaccarone.com

Roma, 7 giugno 2012

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, 53
00183 **ROMA**

Anticipata via e-mail npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Attuazione dell'art. 117 – bis del Testo Unico bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti – Consultazione pubblica

In via preliminare, sia consentito di condividere e apprezzare la decisione di avviare un processo di consultazione pubblica su un tema delicato e complesso, e a lungo controverso, come quello delle commissioni bancarie sugli affidamenti,

In passato, anche in conseguenza dell'uso di definizioni approssimative, la materia è stata oggetto di elaborazione da parte della dottrina e della

MACCARONE & ASSOCIATI

giurisprudenza e di disciplina, sia negoziale che normativa, largamente imperfette.

L'approccio che è alla base della nuova disciplina primaria e di quella secondaria in consultazione appare corretto sul piano dell'impostazione teorica, equo ed equilibrato nelle conseguenze applicative.

L'oggetto del contratto di apertura di credito nello schema codicistico, come è ben noto, è la creazione di una disponibilità da parte della banca a favore dell'accreditato, che è libero, da quel momento in poi, di disporne quando e per quanto vuole per tutta la durata del contratto.

A questa prestazione della banca deve corrispondere una controprestazione del cliente, ed essa è rappresentata appunto dalla commissione di affidamento, concettualmente e in fatto distinta dall'interesse che l'accreditato paga o pagherà sulle somme utilizzate, se e per quanto tempo al loro utilizzo si determini.

Si tratta di un'equazione molto semplice: la commissione di affidamento è corrispettiva della disponibilità concessa dalla banca, gli interessi sono corrispettivi dell'uso del danaro.

La prima, essendo connaturata al contratto e al suo oggetto, non può mai mancare; i secondi invece possono anche non esserci, se l'accreditato non utilizza l'affidamento.

Gli interessi non possono dunque sostituire la commissione, poiché la prestazione che questa remunera è diversa e indipendente dall'utilizzo del credito, che ha una remunerazione propria, rappresentata appunto dagli interessi.

Appare pertanto del tutto errato l'approccio di chi, anche recentemente, ha ritenuto che la commissione di affidamento sia alternativa all'interesse e debba per questo applicarsi esclusivamente sulla parte non utilizzata del credito.

MACCARONE & ASSOCIATI

La confusione concettuale è evidente. La prestazione della banca, consistente nella creazione e nel mantenimento della disponibilità, permane durante tutta la durata del contratto; l'utilizzo delle somme può essere il più vario, per quantità e durata, con ripristino della disponibilità e nuovo utilizzo, un numero indefinito di volte, e a fronte di esso il cliente pagherà gli interessi nella misura concordata. Al diritto di disporre, corrisponderà la commissione.

Ritenere che la commissione sia surrogata dall'interesse è pertanto un non senso. Si può discutere sull'*an* in sé della commissione (e sarebbe comunque errato) o sulla sua misura, ma se si ritiene che la commissione sia dovuta, il resto segue inevitabilmente.

Sempre con riferimento alla commissione e alle modalità della sua determinazione, non si comprende il senso dell'inciso finale nell'art. 3, comma 2, ii) (*“tenendo conto della tipologia dell'affidamento”*). La tipologia dell'affidamento, se con essa si intende la modalità tecnica del suo utilizzo, dovrebbe infatti essere indifferente rispetto alla commissione e ai criteri della sua determinazione, rilevando esclusivamente il fatto della creazione della disponibilità.

Si esprime allora l'avviso che l'intero punto ii) debba essere eliminato, al fine di evitare incertezze interpretative.

Lieto dell'opportunità di aver potuto concorrere, spero con qualche utilità, a questo importante processo normativo, porgo con l'occasione i migliori saluti

- prof. avv. Salvatore Maccarone -

